

## **NOTA di ANIP Confindustria: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (AS 1337)**

Gentilissimi,

a nome di ANIP-Confindustria, intendiamo portare alla Vostra attenzione le nostre osservazioni in merito, in modo da consentire un efficace intervento per rispondere alle esigenze economiche e sociali delle imprese da noi rappresentate.

**ANIP-Confindustria**, Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati, è l'Associazione Nazionale di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta e tutela, a livello nazionale e comunitario, in sede politica, istituzionale e sindacale il comparto delle imprese che erogano servizi di pulizia e Multiservizi, anche in forma integrata, avendo il compito di stipulare il CCNL di settore.

ANIP-Confindustria rappresenta numerose imprese, che occupano migliaia di lavoratori, con un fatturato globale annuo di circa 2 miliardi di euro, operanti nelle diverse attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e servizi ausiliari, manutentivi e gestionali secondo le previsioni del CCNL Pulizie/Multiservizi. Siamo le imprese dedicate al benessere dei cittadini, alla cura delle città, dei luoghi di lavoro, delle scuole, degli ospedali; siamo le imprese che rendono moderno e sicuro un Paese.

Aderente a Confindustria Servizi HCFS, costituita da 4 Associazioni (ANIP, ANID, ANIR ed UNIFerr), che rappresenta nel Sistema Confederale la grande famiglia del mondo dei servizi, con particolare riferimento ai servizi e beni per la ristorazione collettiva, l'igiene, la salute, la manutenzione di immobili ed impianti, la salubrità degli ambienti, attraverso un'organizzazione industriale.

**Attualmente rappresentiamo circa 50.000 mila addetti, 588 aziende per un fatturato di 2.700.620.000 miliardi di euro** ma con un mercato di riferimento di circa 57.400 imprese e 657.000 addetti, per un fatturato di oltre 28 miliardi di euro.

## **REVISIONE PREZZI NEL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Uno dei temi che sono stati oggetto di intervento del recente decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024) è il tema della revisione prezzi.

Sin dall'entrata in vigore del codice, infatti, era stato evidenziato come la disciplina contenuta nel testo originario del codice stesso, infatti, fosse di non immediata applicazione, con indici statistici talvolta poco rappresentativi (in particolare, quelli previsti per gli appalti di lavori) e avesse condotto ad applicazioni disomogenee tra le diverse stazioni appaltanti. Ciò in un ambito – lo si ricorda – di fondamentale importanza, tanto da essere attuativo di uno dei principi fondamentali che hanno ispirato il nuovo codice, ovvero il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del codice.

La scelta contenuta nel primo schema di decreto correttivo che prevedeva che la revisione prezzi venisse riconosciuta nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% era stata presentata come "interpretativa" della norma esistente.

Tuttavia, sin da subito è stato chiaro che tale scelta fosse, in realtà, una scelta tutt'altro che interpretativa, bensì innovativa, e ciò in senso evidentemente peggiorativo per la parte svantaggiata del contratto.

È molto chiaro, sul punto, il parere reso dal Consiglio di Stato, che ha evidenziato che *"nella formulazione attualmente vigente, relativamente al quantum, la variazione delle condizioni economiche negoziali è commisurata all'80% "della variazione stessa" (si intende: della intera variazione dei prezzi, purché beninteso superiore alla ridetta soglia)"*.

Anche le Commissioni parlamentari, cui lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto per il loro parere, hanno nettamente criticato la soluzione proposta dal Governo.

Così, la VIII Commissione della Camera dei Deputati ha rilevato come *"lo schema di decreto interviene sul meccanismo della revisione dei prezzi disciplinato dall'articolo 60 del codice con modifiche che rischiano di sterilizzare, di fatto, l'efficacia del meccanismo stesso", per poi esprimere la seguente osservazione: "con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto, che interviene sull'articolo 60 del codice, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 1, lettera b), chiarendo che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che*

*viene riconosciuta*". Stessa richiesta è stata avanzata dalla 8a Commissione del Senato, peraltro sotto forma di condizione cui il parere positivo era sottoposto.

La soluzione in concreto adottata dal decreto correttivo non rispetta le osservazioni e condizioni rese dalle Commissioni parlamentari, ma soprattutto crea una del tutto irragionevole distinzione tra la disciplina applicabile agli appalti di lavori, da un lato, e quella applicabile agli appalti di servizi e forniture, dall'altro.

Infatti, se per gli appalti di lavori è fatta una scelta che va, seppur parzialmente, nella direzione auspicata<sup>1</sup>, per gli appalti di servizi e forniture è stata confermata la novità estremamente penalizzante già contenuta nello schema di decreto, prevedendo che le clausole revisionali si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ciò di fatto svuota del tutto di significato le clausole di revisione prezzi nei contratti di servizi e forniture.

Infatti, simulazioni svolte su quelle che possono ritenersi "situazioni-tipo" danno risultati incontrovertibili.

Se si ipotizza uno scenario di aumento dei costi del 2% anno su anno per tutta la durata del contratto, e un margine di utile stimato in sede di presentazione delle offerte del 10%<sup>2</sup>, si rileva facilmente che nel caso di un contratto di durata di 36 mesi la parte svantaggiata recupererà appena il 2,4% dei maggiori costi sostenuti. In altri termini, l'aumento di costi è scaricato interamente sulla parte svantaggiata.

Anche nel caso di contratti di durata superiore il riconoscimento è poco più che simbolico: ad esempio, nell'ipotesi di un contratto di durata quinquennale, la parte svantaggiata si vedrà riconosciuto appena il 18,7% dei maggiori costi sostenuti.

L'assenza, di fatto, di efficaci meccanismi di revisione prezzi per gli appalti di servizi, rischia, quindi, mina seriamente la possibilità, in molti casi, di proseguire nell'esecuzione dei servizi e danneggia fortemente i lavoratori del settore, in gran parte donne, in quanto, senza il dovuto riconoscimento diventa sempre più difficile, in alcuni casi, adottare politiche di aumento dei salari.

---

<sup>1</sup> Si prevede, infatti, che le clausole revisionali si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e opera nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire

<sup>2</sup> Scenario estremamente prudenziale, in quanto è noto che le marginalità reali nell'ambito degli appalti di servizi sono nettamente inferiori.

Il tutto in un settore in cui risaputamente alle imprese viene chiesto di eseguire le prestazioni a condizioni di remuneratività quasi inesistenti, dopo anni di spending review e di eventi eccezionali che hanno fatto impennare i costi dei fattori produttivi.

Appare, dunque, urgente intervenire per rimuovere l'illogica e penalizzante differenziazione tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture, estendendo anche a questi ultimi la soluzione – non ottimale, ma quantomeno di compromesso – trovata per gli appalti di lavori.

Con osservanza